

Rep. N.

ALLEGATO III

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

Prignano Cilento (SA)

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ENERGIA ELETTRICA

L'anno 2020 il giorno _____ del _____ mese _____ di

_____ presso la sede legale del Consorzio di

Bonifica Velia in Prignano Cilento (SA) nel complesso

Alento di Piano della Rocca snc, ai sensi dell'articolo

32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito

definito "Codice", si sono personalmente presentati e

costituiti:

DA UNA PARTE

l'avv. Francesco Chirico, nato a Vallo della Lucania

(SA) il 30.01.1934 nella qualità di Presidente pro-

tempore e Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica

Velia (partita IVA 03005700657 - Cod. Fisc. 80021580651)

pec: consorziovelia@pec.it, domiciliato per la carica

presso la sede legale del Consorzio medesimo sopra

menzionata, nel prosieguo sarà denominato per brevità

"Venditore" o "Consorzio Velia" o "Consorzio";

DALL' ALTRA PARTE

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ / _____ / _____ nella

qualità di _____ della società

_____ (partita IVA

03005700657 - Cod. Fisc. 80021580651) con sede in

_____ alla Via _____ n. _____ , pec:

PREMESSO CHE:

▪ il Consorzio di Bonifica Velia ha realizzato l'impianto idroelettrico del Palistro sito in località Petrosa del Comune di Ceraso (SA) in esercizio dal 14 febbraio 2020, e di cui lo stesso è proprietario, connesso alla rete elettrica di media tensione esterna (di seguito "Impianto");

▪ i dati tecnici ed amministrativi principale dell'impianto sono indicati nel prospetto che segue:

Denominazione Impianto	Minicentrale Palistro
Comune	Ceraso 84052
Provincia	SALERNO
Indirizzo	Località Petrosa Diga Fabbrica
Latitudine	40,1878°
Longitudine	15,2005°
Altitudine dell'impianto	76,50 m s.l.m.m.
Tipo di generazione	Idroelettrica
Tipologia	ad acqua fluente
CENSIMP	IM_0758190
Codice UP (SAPR)	0758190
Codice POD	IT001E84384818
Distributore Locale	E-Distribuzione s.p.a
Potenza nominale attiva	1260 kW

Potenza eff. netta [KW]	1.183,89
Tensione di allacciamento	20kV
Anagrafica (portale GAUDI)	UPN_0758190_01
Punto di Dispacciamento	UP_DI2061_CSUD_Z
Zona di Mercato	CSUD
Data inizio esercizio	14/02/2020
Tipologia commerciale	Z - UP in collaudo
UDD	DXT COMMODITIES SA
Data inizio esercizio commerciale	01/10/2020

la potenza di nominale di concessione, rilasciata dalla Regione Campania con Decreto della Direzione Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali n°76 del 26/11/2013 e regolata dal disciplinare 22/10/2013, è di 578 kW sul salto lordo di 313,5 metri, per una portata massima 500 litri al secondo e per una produzione di energia annua stimata in 4.000.000 di kWh;

- il periodo di produzione, di norma, è dal 1 ottobre al 30 aprile dell'anno successivo;
- la produzione è distribuita mensilmente e mediamente, così come illustrato nel prospetto che segue.

MESE	F1	F2	F3	TOTALE kWh
Gennaio	208.798	136.323	296.804	641.926
Febbraio	185.198	138.057	242.442	565.697
Marzo	177.718	139.530	228.389	545.637

Aprile	126.942	96.573	213.797	437.312
Ottobre	160.772	113.748	198.900	473.420
Novembre	225.259	164.800	312.047	702.106
Dicembre	178.072	135.471	320.359	633.902
TOTALE	1.262.760	924.502	1.812.738	4.000.000

▪ la produzione media annua prevista per l'immissione in rete è stimata in base alle previsioni di progetto.

▪ il dato previsionale si intende comunque indicativo e non vincolante per il Consorzio.

▪ l'impianto idroelettrico del Palistro è iscritto al numero FER 101180 del Registro GSE ed è in istruttoria per l'accesso agli incentivi DM2016;

PREMESSO ANCORA CHE:

▪ con delibera _____ n. _____ del _____, il Consorzio ha disposto l'indizione di un'asta pubblica per la cessione a terzi dell'energia elettrica prodotta dall'impianto;

▪ in data _____ / _____ / _____, con nota prot. _____, è stato pubblicato un Avviso relativo alla sopraindicata cessione sul sito istituzionale del Consorzio;

▪ in esito ai risultati dell'asta, in data _____ / _____ / _____, con delibera Presidenziale n° _____ del _____, il presente contratto è stato aggiudicato alla società _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non materialmente allegati,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, così come specificato nelle premesse, prodotta dall'Impianto secondo le modalità e le condizioni indicate nei successivi articoli.

ART. 2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Ai fini del ritiro dell'energia elettrica oggetto del presente contratto, le fasce orarie sono definite come nella delibera dell'autorità del 2 Agosto 2006, n.181/06 ed eventuali modifiche intervenute (nel seguito, per brevità, "fasce AEEG").

ARTICOLO 2.1 ONERI A CARICO DEL VENDITORE.

Il Consorzio è tenuto ad adottare tutte le opportune cautele per una corretta conservazione delle apparecchiature di misura.

Qualora, in qualunque momento un'apparecchiatura di misura venga distrutta, danneggiata, risulti non funzionante o non raggiungibile ai fini dell'accesso alle

misure il Consorzio provvederà o farà sì che la società

E-Distribuzione spa incaricata, provveda tempestivamente

a riparare, rettificare, sostituire o rinnovare tale

apparecchiatura di misura.

Qualora necessario, se richiesta dell'Acquirente,

al fine di consentire l'acquisizione dei dati

orari di produzione, il Venditore delegherà

l'Acquirente alla stipula del contratto di misura oraria

con il gestore di rete locale e/o all'acquisizione dei

suddetti dati attraverso gli strumenti opportuni e

comunque comunicherà all'Acquirente la User ID, il PD e

la password (se necessarie) per poter accedere al sito

del Distributore (se tale servizio è disponibile) per la

consultazione dei dati consuntivi.

Eventuali oneri derivanti sono da intendersi a carico

dell'Acquirente.

Articolo 2.2 Oneri a carico dell'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad acquistare, per tutta la

durata contrattuale, oltre eventuale proroga come

disciplinata nel presente contratto, tutta l'energia

elettrica immessa in rete l'ammontare complessivo

dell'energia immessa in rete.

Gli oneri di sbilanciamento in immissione sono sempre a

carico dell' acquirente.

I corrispettivi per i servizi di trasmissione e

aggregazione misure sono sempre a carico dell'Acquirente.

Gli oneri di dispacciamento sono sempre a carico dell'Acquirente.

Gli oneri di trasporto dell'energia dal Punto di Consegna fino ai punti di prelievo dei propri clienti sono sempre a carico dell'Acquirente.

E' a carico dell'acquirente l'eventuale onere per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (cosiddetto "CCT") come definito dall'art. 43 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 9 giugno 2006 e s.m.i. E' interamente a carico dell'Acquirente e a titolo gratuito la gestione dell'iter e delle pratiche necessarie per l'ottenimento, il ritiro e la vendita dei titoli "Garanzia di Origine" .

I corrispettivi derivanti dalla vendita dei sopraindicati titoli spettano interamente al Venditore e verranno da quest'ultimo fatturati e corrisposti dall'Acquirente.

In caso il Consorzio decidesse di partecipare al mercato MSD, anche in forma aggregata all'interno di una UVAM (deliberazioni ARERA 393/2015, 300/217, 422/2018 e, da ultimo, deliberazione 5 maggio 2020 153/2020/R/EEL) si riserva di affidare la gestione dell'iter e delle pratiche necessarie per la qualifica e la partecipazione al suddetto mercato attraverso pratiche concorrenziali ovvero di pubblica evidenza aperte ad una pluralità di

operatori.

Qualsiasi altro onere/corrispettivo non esplicitato

sarà a carico dell'Acquirente.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura oggetto del contratto ha una durata pari a

12 mesi con decorrenza dal giorno / / e fino alla data

del / / .

Su richiesta ed esclusiva facoltà del Venditore, la

fornitura potrà eventualmente essere prorogato per

ulteriori sei mesi nelle more dell'espletamento di una

nuova procedura di scelta del contraente.

L'Acquirente, in tale circostanza, sarà tenuto

all'esecuzione del presente contratto, agli stessi

prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 CORRISPETTIVI, REVISIONE DEI PREZZI E ONERI

Le condizioni economiche sono quelle offerte

dall'Acquirente in sede di offerta.

Il corrispettivo unitario per ogni MWh prodotto ed

immesso in rete sarà pari a: **PZi (Prezzo Zonale Orario) x**

(1 +%) Euro/MWh, IVA esclusa.

Qualora uno o più indici o tassi di interesse necessari a

determinare il Prezzo o qualunque altro importo dovuto ai

sensi del Contratto, non venga pubblicato regolarmente o

cessi di essere pubblicato, essi si intenderanno

sostituiti da nuovi indici o tassi la cui applicazione

produca effetti sostanzialmente identici a quelli

prodotti dagli indici o tassi sopra menzionati.

Nell'ambito del presente contratto, il Venditore cederà e

fatturerà all'Acquirente il corrispettivo di tutta

l'energia immessa in rete e sopra indicata in base

all'offerta economica presentata dall'Acquirente in sede

di aggiudicazione.

Le quantità corrisposte saranno quelle rilevate dal

misuratore, di proprietà del distributore, installato nel

punto d'immissione nella rete esterna in MT dove

l'energia elettrica viene consegnata dal Venditore

all'Acquirente;

I dati del Misuratore sono i seguenti:

- Proprietario: E-distribuzione S.p.A.;
- Tipologia: Contatore trifase statico bidirezionale;
- Codice contatore:17G262A;
- Matricola misuratore:6000 4007;
- Classe: C/2;
- Codice POD n. IT001E84384818.

L'Acquirente prende atto che tale servizio di misura è

offerto da e-distribuzione.

Ai fini della determinazione e misura dei valori di

energia presso il Punto di Immissione, le Parti

convengono di fare riferimento ai dati comunicati da

TERNA all'Acquirente, in qualità di utente del

dispacciamento in immissione.

Ai fini del pagamento e fatturazione del Prezzo e degli altri oneri previsti dal Contratto si terrà conto dei dati di misura riconosciuti come validi da TERNA.

Eventuali differenze tra le misure pubblicate e certificate da Terna e le misure pubblicate dal distributore locale dovranno essere comunicate al Consorzio Venditore.

L'unità di misura dell'energia prodotta è il chilowatt/ora (kWh) arrotondato all'unità.

ART. 5 RESPONSABILITA'

L'Acquirente dichiara di essere perfettamente edotto del fatto che, periodicamente, per ragioni tecniche di manutenzione, la produzione energetica del Venditore possa cessare in circostanza di Fermate o eventuali guasti. In concomitanza di tali Fermate, la produzione di energia elettrica giornaliera può essere soggetta a interruzioni.

La mancata o diminuita produzione/immissione di energia elettrica in esubero causata dal mancato o ridotto funzionamento dell'Impianto, indipendentemente dal protrarsi di tale circostanza, non costituisce causa di inadempimento per il Venditore che, conseguentemente, non è obbligato a cedere l'energia non prodotta.

Il Venditore è sollevato da ogni obbligo o responsabilità

derivante da mancata erogazione in caso di fermo impianti

per guasto o Fermata, programmata o meno.

In caso di fermata programmata, il Venditore si impegna

ad anticiparne l'avviso all'Acquirente almeno 15 giorni

solari antecedenti alla fermata stessa.

In caso fermo impianti per guasto, il Venditore si

impegna a segnalarlo a mezzo PEC all'Acquirente entro e

non oltre 24 ore a partire dal primo giorno lavorativo

successivo all'avvenuto guasto.

ART. 6 FORZA MAGGIORE

Definizione di forza maggiore

Per forza maggiore si intende ogni evento, indica ogni

atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la parte che

la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con

l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere

oggettivamente impossibile, in tutto o in parte,

l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le Parti concordano che, a seguito di detta forza

maggiore, esse non saranno responsabili per eventuali

danni conseguenti direttamente o indirettamente a detta

forza maggiore, ivi comprese eventuali perdite di

beneficio o altri danni di simile natura.

COMUNICAZIONE DEL CASO DI FORZA MAGGIORE

La Parte impossibilitata ad adempiere alle proprie

obbligazioni per causa di forza maggiore deve comunicare

formalmente e tempestivamente l'evento all'altra Parte, a mezzo PEC, evidenziandone, tra l'altro, la natura e le conseguenze, effettive e attese, e la prevedibile durata dello stato di indisponibilità all'adempimento degli obblighi contrattuali.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI FORZA MAGGIORE

La Parte che invoca la forza maggiore deve adoperarsi per minimizzarne le conseguenze negative sull'adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento da parte dell'Acquirente avverrà, a mezzo bonifico bancario, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della fattura, la quale verrà emessa dal Venditore con cadenza mensile.

Le eventuali spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Acquirente.

Ogni fattura dovrà contenere la descrizione della fornitura/remunerazione, il riferimento al presente contratto e al relativo periodo di competenza.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a

(C.F. e P.IVA _____) Via _____

n. _____, _____ (_____) e riporteranno le modalità di pagamento di cui sopra, comprensive del

codice IBAN.

Le fatture emesse dovranno essere liquidate

dall'Acquirente sul conto corrente del Venditore:

CODICE IBAN: IT 74 H 08154 76530 000000821693

BANCA: Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania S.C.P.A.

Sede Legale: Via A.R. Passaro - 84078 Vallo della Lucania (SA)

INTESTATO A: CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

Qualora una fattura emessa dal Venditore sia soggetta ad una controversia in buona fede per difformità di misurazione, la porzione della stessa non soggetta a contestazione dovrà essere prontamente pagata alla scadenza e la parte che ha sollevato la contestazione dovrà notificare all'altra parte le ragioni della stessa.

Dopo la risoluzione della controversia, ogni ammontare dovuto dovrà essere corrisposto, secondo il dato oggettivo riscontrato con la prima fattura in scadenza.

Analoghe condizioni di pagamento vigeranno per le fatture di riaddebito di eventuali oneri dell'Acquirente al Venditore.

Articolo 7.1 Ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento, sulla somma dovuta graveranno interessi di cui al D.Lgs. n. 231 09/10/2002.

Qualora l'Acquirente ritardi senza motivo il pagamento di

una fattura per oltre 10 (dieci) giorni di calendario rispetto alla scadenza naturale della medesima, e si configuri pertanto come moroso, il Venditore ha facoltà risolvere il presente Contratto a termine dell'art.13 e a escutere la fideiussione di cui all'art. 9.

ART. 8 SERVIZI DI DISPACCIAMENTO FORNITI DA TERNA

Per la gestione dei servizi di dispacciamento si opererà nei confronti di Terna sulla base delle regole stabilite dalla normativa vigente.

L'Acquirente dovrà stipulare con Terna S.p.A. il contratto di dispacciamento in immissione senza rappresentanza ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

I relativi oneri saranno a carico dell'Acquirente che gestirà il contratto di dispacciamento in immissione.

Nell'ambito del presente contratto, il Venditore darà mandato senza rappresentanza all'Acquirente ovvero ad un soggetto terzo individuato dall'Acquirente medesimo, per la stipula e gestione del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione con Terna e per l'operatività nel Sistema di Offerte di Merito Economico

Il programma di produzione sarà fornito dal Venditore con la periodicità richiesta dall'Acquirente (comunque non inferiore alle 24 ore ed esclusi sabato, domenica e festivi), ma non dovrà essere vincolato ad alcuna

condizione da parte dell'Acquirente.

Il Venditore si riserva la possibilità di revisione del programma fino alle 24 ore precedenti la sua attuazione.

Eventuali ulteriori variazioni della produzione (fermi impianto, variazione assetti, ecc.), non programmabili, saranno tempestivamente comunicati dal Venditore all'Acquirente.

Tali programmi andranno inoltrati dal Venditore nelle modalità indicate nell'Avviso.

Qualora intervengano delle manutenzioni straordinarie o fermi improvvisi tali da alterare la programmazione, il Venditore si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Acquirente che a sua volta provvederà alla modifica del piano di immissione compatibilmente con i tempi tecnici previsti nel Sistema di Programmazione di Terna.

Art. 9 GARANZIA BANCARIA

L'Acquirente ha costituito a favore del Venditore fidejussione n. _____ emessa dalla _____, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto stesso per un importo di Euro _____.

La suddetta fideiussione potrà essere escussa dal Venditore trascorsi 30 (trenta) giorni dal mancato pagamento della fattura mensile, se corretta, per la quota relativa ai debiti non saldati. La suddetta fidejussione avrà validità fino al _____. La fidejussione

potrà essere altresì escussa per recesso anticipato da parte dell'Acquirente ovvero in caso di risoluzione contrattuale ad esso imputabile.

ART. 10 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E OBBLIGO DI

MANLEVA

L'Acquirente, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante dalla propria attività, causato a persone o beni, tanto dell'Acquirente quanto del Venditore e/o di terzi. Inoltre, l'Acquirente si **obbliga** a manlevare e mantenere indenne il Venditore da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Acquirente, a meno di specifico accordo scritto con il Venditore, non potrà cedere il presente contratto ad altri soggetti pur aventi titolo all'esecuzione ai sensi della normativa vigente.

Qualsiasi eventuale cessione del contratto non comporterà la liberazione della Parte cedente dalle sue obbligazioni nei confronti della Parte ceduta ai sensi del medesimo contratto.

Nel caso di cessione dell'Azienda da parte dell'Acquirente o del Venditore, resta ferma l'applicazione dell'art. 2558 del codice civile.

Il Consorzio Venditore potrà cedere il contratto al soggetto economico cui sarà affidata la gestione dell'impianto.

ART. 12 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Acquirente siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Venditore ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, il Venditore potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, il Venditore potrà

recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'Acquirente a mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Acquirente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le clausole di risoluzione indicate esplicitamente nel presente contratto o dalla legge, il contratto potrà essere risolto anticipatamente da una delle Parti, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Cod. Civ., al verificarsi dei seguenti casi:

A. qualora l'Acquirente divenga insolvente, sia dichiarata fallita, o venga sottoposta ad amministrazione controllata o straordinaria o comunque ad altra procedura concorsuale;

B. qualora l'Acquirente apporti di fatto alla propria organizzazione modificazioni tali da diminuire le garanzie finanziarie o tecniche;

C. in caso di esiti negativi dei controlli da parte del

Consorzio Velia presso gli Enti competenti su quanto dichiarato in sede di gara dal Venditore.

D. in caso di irregolarità contributiva o previdenziale dell'acquirente.

E' facoltà del Venditore risolvere immediatamente il contratto previa semplice comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

A. accertamento della falsità di una delle dichiarazioni presentate in sede di offerta;

B. ritardo superiore a 10 (dieci) giorni riferito al pagamento di una fattura mensile.

In caso di scioglimento del vincolo contrattuale per mancato o ritardato pagamento, il Consorzio addebiterà all'Acquirente, oltre al risarcimento dei danni cagionati, anche la differenza di prezzo tra le quotazioni praticate da altro soggetto Acquirente, fino alla scadenza del contratto.

MANCATO RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ DELL'ACQUIRENTE

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione in sede di asta in capo all'Acquirente, il Venditore risolverà immediatamente il contratto, fatto salvo il diritto a ottenere il risarcimento dei danni subiti, qualora:

- nei confronti dell'Acquirente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- non sia utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione, il Venditore procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'asta, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto del contratto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Acquirente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Venditore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Acquirente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Acquirente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che

dovessero derivare alla Committente.

Le parti rinviando, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, alle norme del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 15 FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Vallo della Lucania (SA)

ART. 16 ONERI FISCALI E SPESE

Nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. e le norme di cui alla legge n. 190/2014 e s.m.i. .

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, esclusivamente in caso d'uso, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge.

Sono a carico dell'Acquirente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ed ogni altro onere tributario.

Ai fini dell'eventuale registrazione del presente contratto nonché del calcolo della garanzia di cui al

successivo art. 9, l'importo totale stimato per la durata di 12 mesi è pari a Euro (calcolato come indicato al punto 16 dell'Avviso).

ART. 17 COMUNICAZIONI

Salvo quanto diversamente stabilito in altri articoli del presente contratto, ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo PEC o, nei casi in cui non viene espressamente richiesta detta forma, e-mail, ai seguenti indirizzi:

per l'Acquirente: _____ ;

per il Venditore: consorziovelia@pec.it;

ART. 18 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono ivi integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati: l'Avviso, l'offerta presentata dall'Acquirente e le premesse al presente contratto.

ART. 19 NORME DI CHIUSURA

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli: all'Avviso, all'offerta del Cliente e all'intera documentazione di gara pubblicata, qui da intendersi integralmente riportata e sottoscritta, alla normativa di

settore e alle norme del codice civile in quanto
compatibili.

Per il Consorzio di Bonifica Velia

Il Presidente

Avv. Francesco Chirico

Per l'Acquirente

Il Legale Rappresentante